

che ha questa condizione voluta dallo Statuto ; così un senatore deve provare che ha l'età di quarant'anni ; io non veggo perchè volendo noi regolare un diritto, del quale se ne fa sì grande abuso, abbiamo da scostarci da quelle norme che ci addita lo Statuto medesimo. Colla proposta Mantelli si va troppo nel vago : credo che la Commissione abbia abbastanza ampliato il potere coll'accordare che la pura firma del sindaco basta a provare la maggiore età. La condizione poi di valersi della persona di un deputato è larga ad un tempo, e raggiunge lo scopo che vogliamo ottenere. E perciò io respingo l'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Mantelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

**FAGNANI.** Secondo la teoria esposta dall'onorevole relatore Torelli, la libertà dell'azione ai petenti sarebbe un favore che la Camera loro concede. Ma non è questo l'aspetto sotto al quale s'ha da intendere questo diritto. Alla Camera ha da premere in singolar modo che sia libera l'azione quanto mai è possibile ai medesimi ; imperciocchè da questa libertà le ne deriva un vantaggio che non vorrà certamente riconoscere. Il diritto di petizione è una vigilanza che giova alla Camera ad avvertirla dei pericoli in cui si possono trovare le libertà nazionali, e sotto quest'aspetto il diritto di petizione è un vantaggio non tanto di chi lo esercita come della nazione a profitto della quale viene esercitato.

E poichè a me pare che l'emendamento Mantelli raggiunga più ampiamente questo scopo che non le redazioni dell'articolo e degli emendamenti antecedenti, quindi io voto per l'emendamento Mantelli.

**BALBO.** Ogni regolamento è fatto per specificare qualche circostanza che la legge ha lasciato alquanto indeterminata ; ma il dire *prova sufficiente*, è una dichiarazione indeterminatissima ed equivale a non fare regolamento. La Commissione incaricata della compilazione di questo regolamento, ha determinato tre mezzi per autenticare una petizione ; mi pare che (come è già stato detto e ridetto, massime dal signor relatore) questi mezzi siano bastantemente larghi. Si propone per uno scrupolo rispettabile verso un diritto concesso dallo Statuto, che si metta un quarto mezzo indeterminato di provare la maggiore età d'un petente, il quale consisterebbe in un mezzo legale qualunque esso sia, e in questo è già un inconveniente, perchè è indeterminato.

Ma se accettiamo ancora un altro mezzo ancor più indeterminato, quello cioè di dire *prove sufficienti*, i petenti stessi non comprenderanno che cosa si debba intendere sotto la formola di *prove sufficienti*, gli uffizii non sapranno in che cosa consistano, e la Commissione poi della Camera si troverà anch'essa in grave esitanza nel determinare che cosa siano questi mezzi sufficienti.

Il modo adunque di provare questa maggiore età richiesta dal progetto della Commissione per le petizioni, le quali sono o di persone di minor età, o di nome supposto, sarebbe ancor più indeciso del modo fin qui seguito, ed avremmo prodotta una prescrizione vaga, e più impicci ed imbrogli che non vi erano prima.

**CADORNA.** Come appartenente alla Commissione, io debbo dire che mi pare che la parola *sufficienti*, possa produrre qualche dubbietà.

Quale è stato il motivo per cui si è posto nel regolamento i mezzi indicati ? Unicamente per indicare *a priori* quali saranno i mezzi sufficienti per accertare la maggiore età.

Vi sono dei mezzi che sono legali e che sarebbero stati accennati nel primo emendamento del mio amico Mellana, i

quali non si possono rifiutare mai ; ma siccome vi sono altri mezzi che non sono veramente legali, e che pure debbono essere riputati sufficienti per attestare una circostanza, la Commissione ha creduto dover indicare quali siano questi mezzi, i quali quantunque non legali, si possono però reputare sufficienti.

Ma se noi con un'altra espressione generica ammettiamo altri mezzi che debbono essere riputati sufficienti, e che non sono *a priori* riconosciuti, che cosa succederà ? O bisogna dare un mandato assoluto di confidenza alla Commissione per decidere quali siano i mezzi sufficienti, e quali no, ed ogni qualvolta nasce questione sopra una petizione, oppure che si venga alla Camera a discutere se i mezzi per comprovare l'età sono sufficienti o non ; dal che è evidente che si potrebbe ritornare appunto a quella questione che col presente regolamento si vuole evitare ; quindi mi pare che sia bastante il dire che la Camera ammetterà tutti i tre mezzi legali, e che oltre a quelli ammette i tre mezzi che sono indicati nel regolamento. Io crederei però opportuno anche di fare un'altra aggiunta : vi sono dei casi in cui può risultare alla Camera, senza nessun mezzo di prove, che il petizionario sia un deputato, sia un senatore, od un notaio, od altri simili casi in cui non può avere questa qualità se non si ha l'età che è appunto richiesta dallo Statuto per aver il diritto di petizione ; direi dunque che sarebbe opportuno che fossero compresi questi casi in una disposizione generale, nella quale vi siano condizioni per accertare l'età richiesta dalla legge.

**BUNICO.** Qualora non venga adottato il progetto della Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere, io accetto di buon grado l'emendamento che è stato proposto dal signor deputato Franchi, come anche quello che è stato dapprima proposto dal mio amico il deputato Mellana, perchè sia l'uno che l'altro di questi emendamenti, hanno per oggetto di far sì che la maggior età possa essere stabilita coi mezzi riconosciuti per sufficienti dalle nostre leggi, e sicuramente che la Camera in un suo regolamento non può respingere questi mezzi, anzi ella li deve necessariamente accettare. Ma non sarei poi propenso per l'altro emendamento stato proposto dal mio amico il deputato Mantelli. Egli vorrebbe che la Commissione delle petizioni fosse sola giudice delle prove, onde liberamente attenersi a quelle soltanto che essa reputa sufficienti ; però a termini di un tale emendamento potrebbe avvenire in primo luogo l'inconveniente che la Commissione non volesse come *giurì* avere per sufficiente una prova, la quale dovesse per altro da lei ravvisarsi bastante perchè legale. Io domando se noi col nostro regolamento interno possiamo prendere una disposizione tale, la quale metta la nostra Commissione delle petizioni a segno di mettersi anche in urto colle disposizioni della legge attuale ? Io credo che tale sicuramente non sia stato il sentimento del signor proponente ; ma intanto non è men vero che, adottando il suo emendamento, l'accennato inconveniente potrebbe accadere ; adottandolo vi è poi in secondo luogo un altro inconveniente, che io ritengo gravissimo.

Nei corpi politici le maggioranze pur troppo sono quasi sempre tiranniche, ed io che in questa Camera appartengo alla minoranza, non vorrei andar soggetto alla prepotente volontà della maggioranza, e non vorrei che neppure sottoposti vi fossero coloro che usano del loro diritto di petizione alla Camera. Come però mai nel senso di quell'emendamento si potrà antivenire al male che io pavento ? Si sa che la Commissione delle petizioni è sempre il risultamento della maggioranza del Parlamento. Epperò quando venga essa lasciata giudice per sapere a solo di lei arbitrio quali siano le prove